Si informa che è stata emanata **l'ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Regione Abruzzo** Marsilio che impone **l'isolamento domiciliare** per tutti coloro che stanno rientrando in queste ore in Abruzzo dalle zone rosse del nord Italia.

La **mancata osservanza** degli obblighi di cui alla suddetta ordinanza, comporterà le **conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p.,**
se il fatto non costituisce più grave reato).

Di seguito, il testo dell'Ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020.

REGIONE ABRUZZO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

CHI HA FATTO INGRESSO IN ABRUZZO DALL'8/3/2020

proveniente dalla regione Lombardia, e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

HA L'OBBLIGO

- **di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta**
- **per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente** agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ai seguenti recapiti:

Numero Emergenza 118, per l'ALS 1 Avezzano- Sulmona - L'Aquila
Numero Verde 800 860 146, per l'ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti
Numero Emergenza 118 o al numero 333 616 26 872, pe l'ASL 3 Pescara
Numero Verde 800 090 147, per l'ASL 4 Teramo

HA INOLTRE L'OBBLIGO

- **di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo l'isolamento per 14 giorni**
- **di osservare il divieto di spostamenti e viaggi**
- **di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza**
- **in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente**

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ORDINANZA n.2 8.3.20 COMPORTERA' LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE
(Art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)

Link al testo completo dell'ordinanza https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/ordinanza_n._2_8032020.pdf.pdf